



**SOCIETA' DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest**

Sede legale Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino

AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS) MEDIANTE COPROGETTAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE, ATTRAVERSO LA MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI E STRUMENTAZIONE, DI UN SERVIZIO EDUCATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE A CARATTERE DIURNO RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ CERTIFICATA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 104/1992, IN PARTICOLARE CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO ELEVATO O MOLTO ELEVATO, DI ETÀ COMPRESA TRA 12 E 19 ANNI

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'anno 2026, il giorno _____, del mese di _____, presso la Sede della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest – Via Gramsci 561 – 50019 – Sesto Fiorentino

TRA

la **SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORD OVEST** (di seguito anche SdS), con sede legale in Via Gramsci, 561 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI), CF/P. IVA 05517820485, nella persona del suo direttore, dott. Andrea Francalanci, nominato con il decreto del Presidente della Società della Salute n. 1/2025, domiciliato per la carica presso la sede legale della SdS, il quale interviene, stipula e agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS e delegato alla stipula del presente atto con autorizzazione dell'Assemblea dei Soci n. 1/2025,

E

L'ASSOCIAZIONE AMICODIVALERIO A.P.S. (di seguito anche "Associazione") con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi 258 – 50019 – Sesto Fiorentino (FI), C.F. 06136620488, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al n. 106553_, in persona della Presidente e legale rappresentante Dott.ssa Ida Buonavoglia, Codice Fiscale 06136620488

PREMESSO CHE

- la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest nell'ambito del “Servizio educativo e di socializzazione a carattere diurno rivolto ad alunni con disabilità” denominato Felicità (*Rep. SdS n. 1902/2024*) ha rilevato la necessità di un potenziamento dei servizi offerti attraverso un sostegno specializzato rivolto a persone con disabilità (12-19 anni) da svolgersi in locali idonei, accessibili e climatizzati nel territorio della Zona Fiorentina Nord Ovest (con preferenza per il Comune di Sesto Fiorentino) ove siano presenti dotazioni tecnologiche e riabilitative ad alta specializzazione (es. Sistema Nirvana, Stanza Multisensoriale Snoezelen, visori VR);
- la SdS ha avviato una procedura comparativa di evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del Terzo Settore da coinvolgere nella co-progettazione del servizio, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, di cui all'art. 55, comma 4, del D.Lgs. 117/2017;
- a esito della suddetta procedura, l'A.P.S. Amicodivalerio è stata ammessa alla fase di co-progettazione;
- in data 5 maggio 2026 si è tenuto il Tavolo di coprogettazione, il cui verbale è stato approvato con decreto SdS n. _____ del _____, e con il quale le Parti hanno concordato il progetto "Giococittà", le modalità operative e le condizioni economiche del presente accordo con i suoi allegati a farne parte integrante e sostanziale;
- il presente accordo non costituisce un appalto di servizi né dà luogo a un rapporto sinallagmatico, bensì un modello di amministrazione condivisa fondato sul principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione, con conseguente esclusione dall'applicazione del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del medesimo Codice dei Contratti Pubblici;



**SOCIETA' DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest**

Sede legale Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino

**TUTTO CIÒ PREMESSO
tra le parti si conviene e stipula quanto segue**

1. OGGETTO E FINALITÀ

Costituisce oggetto del presente accordo di collaborazione con l'Associazione A.P.S. Amicodivalerio A.P.S. la messa a disposizione del locale denominato "Centro Alab" posto a Sesto Fiorentino (FI), via dei Colatori 4A e la fornitura, l'allestimento e la manutenzione di dotazioni tecnologiche e riabilitative ad alta specializzazione (es. Sistema Nirvana, Stanza Multisensoriale Snoezelen, visori VR) per la quale l'Associazione, il tutto come descritto in dettaglio nel progetto elaborato in sede di coprogettazione nella forma allegata al presente accordo, a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).

2. PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE APERTA

La SdS e l'Associazione si impegnano a mantenere aperto il Tavolo di coprogettazione per l'intera durata del Progetto "Giococittà", con verifiche e aggiornamenti a cadenza almeno semestrale, ovvero a richiesta da parte di uno dei soggetti della coprogettazione, anche al fine di coprogettare eventuali modifiche al progetto allegato finalizzate a introdurre nuove opportunità di sviluppo dello stesso, a migliorare gli standard di servizio.

I referenti per la coprogettazione saranno:

- a) per l'Associazione Amicodivalerio A.P.S.: la rappresentante legale dott. Ida Buonavoglia;
- b) per la SdS il Coordinatore del tavolo di coprogettazione: dott. Lara Guasti (responsabile SdS Servizio Sociale Minori e Famiglie).

Resta inteso che ciascuno dei soggetti del presente accordo potrà procedere, nel corso del periodo di durata dell'accordo, alla sostituzione del soggetto indicato quale proprio referente.

3. DURATA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 30 giugno 2027.

La fase di avvio sperimentale ha inizio in data 19 maggio 2026, a seguito dell'individuazione del soggetto terzo gestore da parte della SdS, e si conclude alla fine del mese di giugno 2026 (durata indicativa di circa 6 settimane).

Il servizio riprende a regime il 1° ottobre 2026 e si svolge per 33 settimane, fino al termine del 30 giugno 2027.

Il presente accordo può essere rinnovato per ulteriori 5 (cinque) anni, previa valutazione positiva da parte della SdS circa il raggiungimento degli obiettivi del progetto, l'efficacia degli interventi e la continuità dei requisiti soggettivi dell'Associazione. Il rinnovo deve essere comunicato dall'Associazione con richiesta scritta trasmessa a mezzo PEC almeno 60 giorni prima della scadenza. Il presente accordo si risolve anticipatamente nei seguenti casi:

- a) perimento o indisponibilità sopravvenuta del patrimonio concesso (locali o attrezzature) che renda impossibile la prosecuzione del servizio;
- b) scioglimento, liquidazione o cancellazione dal RUNTS dell'Associazione;
- c) grave inadempimento di una delle Parti agli obblighi del presente accordo, previo accertamento in contraddittorio e diffida ad adempiere con termine non inferiore a 15 giorni;
- d) decadenza o revoca disposta dalla SdS per motivi di interesse pubblico sopravvenuto, con preavviso scritto di almeno 30 giorni trasmesso a mezzo PEC;



**SOCIETA' DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest**

Sede legale Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino

e) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 9 del presente accordo e all'[art. 3, commi 8 e 9-bis, della L. 136/2010](#), che comporta la nullità dell'Accordo.

4. OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a:

- mettere a disposizione della Società della Salute lo spazio denominato “Centro Alab” posto a Sesto Fiorentino, via Colatori 4 A, di cui ha la piena disponibilità garantita in virtù del contratto stipulato con Anthropic Società Benefit S.r.l. in data 1° gennaio 2026, depositato agli atti della SdS. L'Associazione si obbliga a mantenere valido ed efficace tale contratto per tutta la durata del presente accordo e a comunicare tempestivamente alla SdS qualsiasi modifica o cessazione che ne possa pregiudicare la disponibilità;
- mettere a disposizione le attrezzature tecniche descritte nel progetto garantendone la perfetta efficienza e conformità alla normativa vigente, obbligandosi a mantenerle e conservarle verificando il loro efficiente funzionamento ed eventuale rinnovo delle certificazioni di cui alla normativa vigente;
- garantire la presenza di un operatore qualificato per l'utilizzo delle attrezzature di cui sopra secondo le modalità e nei tempi come descritti nel progetto;
- assicurare la pulizia straordinaria dei locali e la pulizia ordinaria nei giorni in cui le attività non sono gestite dalla SdS, garantendo il mantenimento degli standard igienico-sanitari, del decoro e dell'integrità delle superfici;
- rispettare tutte le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative, fiscali e in materia di sicurezza sul lavoro applicabili, con riguardo al proprio personale e ai volontari impiegati nel progetto;
- predisporre con l'eventuale soggetto terzo individuato dalla SdS per la gestione operativa del servizio (meglio specificato nel successivo art. 5) la documentazione necessaria per gli adempimenti in materia di sicurezza (es. verbale di coordinamento della sicurezza documento unico di valutazione dei rischi interferenziali);
- comunicare tempestivamente alla SdS qualsiasi evento che possa influire sulla corretta esecuzione del presente accordo.

5. OBBLIGHI A CARICO DELLA SDS

La SdS provvederà direttamente o attraverso soggetto terzo individuato mediante distinta procedura:

- alla gestione operativa del servizio, al coordinamento pedagogico, all'impiego del personale educativo e alla pulizia ordinaria dei locali nei giorni nei quali si svolge l'attività di cui al presente accordo tramite il soggetto terzo individuato;
- al coordinamento del Tavolo di coprogettazione che verrà assunto quale modalità permanente con compiti di monitoraggio e proposta, al fine di ricalibrare e integrare il progetto per adeguarlo agli obiettivi e alle esigenze emergenti nel tempo;
- alla redazione dei verbali degli incontri di coprogettazione;
- erogare i rimborsi nei tempi e nelle modalità stabiliti agli artt. 7 e 8;
- comunicare tempestivamente all'Associazione qualsiasi modifica organizzativa o variazione del calendario che possa incidere sulla programmazione delle attività.

La SdS provvederà alla comunicazione del soggetto terzo individuato con le indicazioni organizzative del caso .

6. USO DEGLI SPAZI DA PARTE DELLA SDS



**SOCIETA' DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest**

Sede legale Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino

La SdS utilizza il locale "Centro Alab" per lo svolgimento del Progetto "Giococittà" secondo il seguente calendario:

Giorni: martedì e giovedì;

Orario: dalle ore 12:30 alle ore 17:00 circa.

La programmazione di cui al comma 1 costituisce il calendario di avvio. Le Parti, nell'ambito del Tavolo di coprogettazione, potranno concordare l'estensione delle attività fino a 5 (cinque) giorni settimanali, in base alla valutazione dell'andamento del progetto e alle esigenze degli utenti. In particolare, è stata concordata la possibilità di aggiungere la giornata del venerdì, previa valutazione di fattibilità e opportunità da parte del Tavolo.

Eventuali variazioni del calendario, comprese le chiusure per festività o cause di forza maggiore, sono comunicate reciprocamente dalle Parti con congruo anticipo.

Il servizio pasti, ove previsto, è fornito dalla Società "Qualità e Servizi". Le relative spese sono sostenute direttamente dai beneficiari e non gravano sui contributi di cui al presente accordo.

7. RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLE PARTI

Il presente accordo si fonda su un rapporto di cofinanziamento tra le Parti, nel rispetto della natura non sinallagmatica della coprogettazione ai sensi del [D.M. 72/2021](#).

L'Associazione contribuisce alla realizzazione del progetto con le seguenti risorse proprie:

- a) spazio attrezzato "Centro Alab", con le relative dotazioni tecnologiche e riabilitative descritte all'art. 1;
- b) risorse umane proprie, incluso il personale operatore specializzato;
- c) cofinanziamento finanziario nella misura di € 77,00 (settantasette/00) per ogni settimana di attività effettivamente svolta, a detrazione delle note di debito emesse verso la SdS, per un totale di 39 (trentanove) settimane di attività previste, corrispondenti a un cofinanziamento complessivo di € 3.003,00 (tremilatre/00).

La SdS rimborsa eroga all'Associazione, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nella misura massima di € 150,00 pro die per i primi due giorni settimanali e di € 100,00 pro die dal terzo giorno, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa.

Le Parti confermano che i trasferimenti finanziari hanno natura di rimborso spese e non di corrispettivo, coerentemente con il regime fiscale dell'Associazione in quanto APS operante senza scopo di lucro. Le Parti si impegnano a verificare preventivamente, con il supporto dei propri consulenti fiscali, l'eventuale assoggettamento a IVA o il regime di esenzione/fuori campo applicabile.

8. INDICAZIONI SULLA MODALITA' DI RICHIESTA DI RIMBORSO E AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

L'Associazione richiede il rimborso delle spese sostenute mediante nota di debito, secondo la seguente scansione temporale:

- a) fase sperimentale (dalla sottoscrizione al 30 giugno 2026): una nota di debito unica, da trasmettere entro il 31 luglio 2026, corredata dalla copia del bonifico di pagamento del canone relativo al contratto con Anthropic Società Benefit S.r.l. per il periodo di riferimento, con deduzione del cofinanziamento di € 77,00 per ciascuna settimana di attività effettivamente svolta nel periodo;
- b) a regime (dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027): note di debito trimestrali, da trasmettere entro il 15° giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre, corredate dalle copie dei bonifici relativi al contratto con Anthropic Società Benefit S.r.l. per il trimestre di riferimento, con deduzione del cofinanziamento di € 77,00 per ciascuna settimana di attività svolta.



**SOCIETÀ DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest**

Sede legale Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino

La nota di debito e i relativi allegati sono trasmessi a mezzo PEC all'indirizzo direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it, con il seguente oggetto: "Accordo Giococittà – Nota di debito – [mese/trimestre di riferimento].

Sono ammissibili a rimborso esclusivamente le spese che presentino cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) necessità e pertinenza rispetto alle attività del Progetto "Giococittà";
- b) effettività, ovvero spese realmente sostenute e non meramente stimate;
- c) comprovabilità documentale, con conservazione degli originali dei giustificativi per almeno 10 anni;
- d) tracciabilità, con utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento idonei (bonifici bancari, carte di pagamento aziendali) e registrazione contabile conforme;
- e) contabilizzazione nelle scritture dell'Associazione.

La SdS procede alla liquidazione del rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della nota di debito completa e regolare, previa verifica della documentazione allegata.

9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Associazione si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contributi ricevuti dalla SdS in esecuzione del presente accordo.

A tal fine, l'Associazione si impegna a:

- a) utilizzare, per tutti i movimenti finanziari connessi al presente accordo, un conto corrente dedicato (anche non esclusivo), le cui coordinate sono: [**IBAN IT65S 02008 38103 00010137831**], intestato all'Associazione;
- b) indicare in causale di ogni transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) n. _____;
- c) effettuare tutti i pagamenti relativi al presente accordo esclusivamente tramite strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità (bonifici bancari o altri strumenti di pagamento tracciabili).

Il mancato utilizzo di strumenti di pagamento idonei alla tracciabilità costituisce causa di risoluzione di diritto del presente accordo, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9-bis, della L. 136/2010.

La clausola di tracciabilità di cui al presente articolo è elemento essenziale del presente accordo; la sua assenza o inosservanza determina la nullità assoluta delle clausole che disciplinano i trasferimenti finanziari, conformemente al D.M. 72/2021, Punto 3.

10. OBBLIGHI ASSICURATIVI

In conformità a quanto disposto dagli artt. 18 e 56, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione è tenuta a garantire, per tutta la durata del presente accordo, adeguata copertura assicurativa per le attività svolte nell'ambito del Progetto "Giococittà".

L'Associazione produce copia della polizza assicurativa in corso di validità, rilasciata da GENERALI S.P.A. (polizza n. 360932792, con scadenza il 21/09/2026 – Allegato n. 2), che copre:

- a) responsabilità civile verso terzi (utenti, personale SdS, visitatori), con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro;
- b) responsabilità civile per danni a cose di terzi, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00.

Con il presente Accordo l'Associazione dà atto di non impiegare personale dipendente e/o personale volontario e garantisce che eventuali figure professionali con le quali l'Associazione intraprenda rapporti di collaborazione abbiano adeguate coperture assicurative.

In ogni caso gli oneri relativi alla copertura assicurativa di volontari che siano eventualmente impiegati sono, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, a carico della SdS e sono inclusi



**SOCIETA' DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest**

Sede legale Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino

tra le spese ammissibili a rimborso di cui all'art. 8, in conformità al D.M. 72/2021, Punto 4.

L'Associazione si impegna a manlevare e tenere indenne la SdS, il soggetto terzo gestore e le persone che usufruiscono del servizio da qualsiasi pretesa, azione, danno o responsabilità derivante da eventi occorsi nei locali "Centro Alab" e imputabili a fatto proprio o di eventuali propri volontari e/o operatori.

Le eventuali franchigie e scoperti previsti dalla polizza sono a carico esclusivo dell'Associazione. La copertura assicurativa non esonera l'Associazione dalle responsabilità derivanti dall'inadempimento degli obblighi del presente accordo.

L'Associazione si impegna a rinnovare tempestivamente la polizza assicurativa alla scadenza e a trasmettere copia del rinnovo alla SdS entro 5 giorni lavorativi dal rinnovo stesso.

11. TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i soggetti sottoscrittori della presente, nonché le altre parti che dovessero essere interessate e coinvolte nell'effettiva erogazione dei servizi e delle prestazioni in oggetto, sono tenute al rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riguardo a quanto prescritto e richiesto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. (per quanto applicabile), dal Regolamento comunitario UE/679/2016 e dalla futura normativa nazionale di attuazione del Regolamento citato.

Titolare del trattamento è:

Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

Via Gramsci 561, Sesto Fiorentino (Fi)

PEC direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it

12. CONTROVERSIE

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole e stragiudiziale qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente accordo, mediante un tentativo di conciliazione da esperirsi entro 30 (trenta) giorni dalla prima comunicazione scritta di una Parte all'altra che segnali l'insorgenza della controversia.

Qualora il tentativo di conciliazione di cui al comma 1 non abbia esito positivo entro il termine stabilito, le controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si applicano le norme del Codice Civile e la normativa vigente, in quanto compatibili con la natura e le finalità del presente accordo.

Qualsiasi modifica o integrazione al presente accordo deve essere concordata tra le Parti per iscritto e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti.

Il presente accordo, compreso l'Allegato n. 1 (Progetto "Giococittà"), è redatto in due esemplari originali, uno per ciascuna Parte.

Il presente accordo è registrato/sottoposto a registrazione [ove applicabile] ed è soggetto alle norme in materia di bollo e registro vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la SdS

Il Direttore



**SOCIETA' DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest**

Sede legale Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino

dott. Andrea Francalanci

Per l'Associazione Amicodivalerio A.P.S.
dott. Ida Buonavoglia

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di avere specificamente letto, compreso e approvato le seguenti clausole, che potrebbero essere qualificate come condizioni generali di contratto predisposte da una delle Parti:

- Art. 1 (Oggetto e finalità)
- Art. 3 (Durata, rinnovo e recesso – in particolare le clausole di risoluzione e recesso unilaterale)
- Art. 4 (Obblighi dell'Associazione)
- Art. 6 (Uso degli spazi e calendario)
- Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari – nullità e risoluzione)
- Art. 10 (Obblighi assicurativi)
- Art. 12 (Foro competente esclusivo)

Per la SdS
Il Direttore
dott. Andrea Francalanci

Per l'Associazione Amicodivalerio A.P.S.
dott. Ida Buonavoglia

ALLEGATI

Allegato n. 1 – Progetto "Giococittà"

Allegato n. 2 – Copia della polizza assicurativa dell'A.P.S. Amicodivalerio

Allegato n. 3 – Contratto tra A.P.S. Amicodivalerio e Anthropic Società Benefit S.r.l. del 01/01/2026 (depositato agli atti)

Allegato n. 4 – Verbale del Tavolo di coprogettazione del 5 maggio 2026